
REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE

Articolo 1 - Oggetto

- 1.1. Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci in conformità all'Articolo 7 dello statuto sociale.
- 1.2. Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci iscritti nel libro dei soci della Cooperativa, in regola con il versamento della quota sociale e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la società.

Articolo 2 – Divieti e limitazioni

- 2.1 E' tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e relativi provvedimenti di attuazione.
- 2.2 I prestiti raccolti presso ciascun socio persona fisica non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni (in particolare ex artt. 10 e 21, legge 31 gennaio 1992, n. 59).
- 2.3 La raccolta complessivamente effettuata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dalla Sezione III della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e dal Capitolo 2 del Titolo IX delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla Circolare attuativa n. 229 del 21 aprile 1999 – 12° Aggiornamento del 21 marzo 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2.4 L'ammontare dei prestiti raccolti, la presenza di eventuali garanzie di soggetti terzi (ivi compresa l'adesione ad uno schema di garanzia, ai sensi della Sezione V, Paragrafo 3.1 della Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999) ed il rapporto tra l'ammontare complessivo della raccolta di prestito e patrimonio sociale della Cooperativa devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 3 – Modalità di erogazione del prestito

- 3.1. Al momento della stipulazione del contratto di prestito, al socio prestatore persona fisica sarà rilasciato un documento nominativo, e non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" (di seguito: "libretto").
- 3.2 Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere effettuata per le persone fisiche, senza la presentazione del libretto, anche al fine della relativa annotazione; sul libretto dovranno essere altresì annotati gli addebitamenti di spese e gli accreditamenti di interessi in occasione della prima presentazione.
- 3.3 Presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, una scheda contabile intestata al socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio.

-
- 3.4 Resta escluso, per l'utilizzo delle disponibilità, il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione.
 - 3.5 Restano esclusi dalla posizione che precede i prelievi continuativi disposti per iscritto dal socio per il pagamento di una somma a favore della Cooperativa, i quali verranno annotati all'atto della prima presentazione del libretto.
 - 3.6 La Cooperativa si obbliga fin d'ora ad accettare quale depositaria le somme trasmesse per conto dei soci da banche o enti finanziari per il successivo versamento sul libretto di deposito sociale. In tal caso le somme saranno accreditate sul libretto all'atto della prima presentazione successiva al ricevimento da parte della Cooperativa delle somme. L'accreditamento avverrà con la valuta corrispondente alla ricezione da parte della Cooperativa. Nulla sarà dovuto alla Cooperativa per tale servizio aggiuntivo.
 - 3.7 La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi.
 - 3.8 Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta.
 - 3.9 Il contratto deve essere sottoscritto dal socio, ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica socia, e dal legale rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione.
 - 3.10 Copia dello stesso deve essere consegnata o recapitata al socio unitamente al testo del presente Regolamento.

Articolo 4 – Delega

- 4.1 Ferma restando la non trasferibilità del libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa.
- 4.2 Per i soci persone fisiche i nominativi delle terze persone delegate, debitamente identificate, verranno indicate sul "libretto".

Articolo 5 – Verifiche

La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al socio il libretto, in qualsiasi momento, per l'effettuazione di eventuali verifiche contabili.

Articolo 6 – Versamenti

- 6.1 I versamenti possono essere fatti in contanti, con assegni, ovvero a mezzo bonifico, nel rispetto della vigente normativa in materia.
- 6.2 I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi, e pertanto, tali somme saranno considerate disponibili per il socio solo ad incasso avvenuto.

-
- 6.3 La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio con contanti e/o assegni bancari e/o circolari.
- 6.4 Per i prestiti dei soci persone fisiche resta fermo comunque il limite massimo di remunerazione stabilito per la raccolta dal precedente articolo 2, ai fini del mantenimento dei requisiti per godere delle agevolazioni fiscali.
- 6.5 Per le operazioni di versamento o prelevamento non verrà addebitata al socio alcuna spesa.

Articolo 7 - Interessi

- 7.1 Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del versamento, se questo avviene in contanti e fino al giorno del prelevamento.
- 7.2 Il tasso di interesse da corrispondere al socio prestatore sia per i depositi liberi che vincolati a 18 e 36 mesi verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione.
- 7.3 Per i versamenti eseguiti tramite bonifico bancario le somme depositate producono interessi con decorrenza dalla valuta di accredito a favore della Cooperativa.
- 7.4 Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre di ogni anno e la somma corrispondente viene liquidata in tale data con accredito sul conto di prestito.
- 7.5 Se per effetto di tale accredito degli interessi, il saldo venisse a superare il limite massimo d'importo consentito, indicato dal precedente articolo 2, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio.
- 7.6 Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi verranno liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.

Articolo 8 – Smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto

- 8.1 In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto, il depositante dovrà farne immediata denuncia all'Autorità competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa.
- 8.2 Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita.
- 8.3 In questi casi la Cooperativa sospenderà l'operatività del prestito per effettuare gli opportuni controlli.
- 8.4 Su esplicita richiesta scritta del socio, la Cooperativa rilascerà il duplicato del predetto documento portante la dicitura "*duplicato*".
- 8.5 All'atto della consegna del duplicato il socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulti che l'originario documento smarrito non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da tutti gli eventuali delegati.

Articolo 9 – Modifica delle condizioni contrattuali e recesso

-
- 9.1 In caso di variazioni del tasso di interesse o di altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso presso il domicilio indicato nel libro soci. La comunicazione non è dovuta nel caso di variazioni derivanti esclusivamente dalla variazione dei parametri la cui determinazione è sottratta alla volontà delle parti.
- 9.2 Entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e di ottenere in sede di liquidazione le condizioni precedentemente praticate.

Articolo 10 – Interruzione del rapporto sociale

- 10.1 In caso di recesso, di esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue a far corso dalla data in cui, sulla base delle disposizioni dello statuto sociale, si producono gli effetti giuridici dello scioglimento del rapporto sociale; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto.
- 10.2 Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio; per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.
- 10.3 Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale e alla morte del socio cessa la validità delle deleghe di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, conformemente al disposto dell'articolo 1396 del codice civile.

Articolo 11 – Integrazione o rimborso del prestito

- 11.1 In qualsiasi momento il socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del precedente articolo 7.2.
- 11.2 Il socio potrà richiedere il rimborso del prestito vincolato, anche anticipatamente rispetto al termine prefissato, qualora ne abbia necessità per far fronte a spese impreviste per motivi di salute, ovvero per spese familiari straordinarie. Qualora intenda avvalersi di tale facoltà il socio dovrà presentare domanda motivata al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. In caso di accoglimento della domanda la somma dovuta al socio a titolo di interessi sarà ricalcolata, con decorrenza dall'inizio dell'anno in corso, sull'importo prelevato alla stesso saggio previsto, tempo per tempo, per i depositi liberi.
- 11.3 Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di 2 (due) giorni dal momento della richiesta del socio.

Articolo 12 – Resoconto annuale

- 12.1 La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente, ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il socio – anche tramite l'invio di estratto conto - delle operazioni effettuate, dei tassi praticati e delle spese effettuate, dei saldi per valuta e di ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.
- 12.2 Le operazioni e i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma, si intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 12.3 Nessuna spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal precedente articolo 9.

Articolo 13 – Informativa e vigilanza

- 13.1 Il presente Regolamento è messo a disposizione del socio nei locali in cui si effettua la raccolta.
- 13.2 I fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali, in particolare sulla remunerazione del prestito, nonché sulle spese sono messi a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.
- 13.3 La Cooperativa si impegna a garantire la verifica dell'attuazione del presente Regolamento ed in particolare del costante rispetto dei limiti di raccolta individuale, di remunerazione e patrimoniali di cui all'articolo 2 del presente Regolamento.

Articolo 14 - Disposizioni finali

- 14.1 La Cooperativa non è iscritta all'Albo delle Aziende di Credito.
- 14.2 La Cooperativa è iscritta all'Albo Nazionale delle Cooperative, al numero A 114154, Sezione: Cooperative a mutualità prevalente – Categoria: cooperative edilizie di abitazione.

Articolo 15 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e nella Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 – 12° aggiornamento del 21 marzo 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.